

**ORIGINALE**



**COMUNE DI LONA – LASES  
(PROVINCIA DI TRENTO)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10**

**del Commissario straordinario**

Oggetto: **Approvazione modifiche al regolamento per la tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI).**

---

L'anno duemilaventitrè, il 27 aprile alle ore 10.30, presso la sede comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

nominato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 35 di data 21 novembre 2022, assistito dal Segretario comunale dr. Marco Galvagni, ha adottato con i poteri del Consiglio comunale la seguente

**DELIBERAZIONE**

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In premessa si riporta sinteticamente il quadro normativo che disciplina la materia:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (imposta poi abolita, ad eccezione della tassa sui rifiuti dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 2020);
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al PEF, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione n. 444/2019/R/RIF sono state approvate dall'Autorità disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- con la deliberazione 15/2022 ARERA ha definito il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Sono recentemente intervenute delle modifiche alla normativa sui rifiuti che rendono opportuna una modifica del regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) approvato con delibera del Commissario straordinario n. 05 di data 27/04/2022.

Il TQRIF, inoltre, prevede l'approvazione da parte dell'ente territorialmente competente di una carta della qualità dei servizi che indichi il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenga, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente. Vengono pertanto previste le seguenti modifiche al regolamento:

- art. 15 - Obbligazione tributaria: viene eliminato e sostituito dall'art. 25 che disciplina la decorrenza degli effetti delle richieste di variazione;
- art. 18 - Riduzione per cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.): viene introdotto questo nuovo articolo per disciplinare la riduzione della tassa per i cittadini italiani residenti all'estero che occupano un'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Italia, purché non dato in locazione né in comodato d'uso gratuito, ai sensi di quanto previsto dal comma 48 della legge di bilancio 2021 (L. 30/12/2020, n. 178);
- art. 30: viene infine adeguata l'entrata in vigore del regolamento (01.01.2023).

Considerata la relazione sopra premessa;

Preso atto che il comma 5 quinquies dell'art. 3 del D.L. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. 15/2022, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.P. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i..

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015, n.18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n.42)";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- la delibera consiliare n. 03 di data 17/02/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di previsione

finanziario 2023-2025 e della Nota Integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011).”

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che la presente deliberazione viene assunta con la competenza del Consiglio comunale da parte del Commissario straordinario

### **DELIBERA**

1. di approvare il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1. entra in vigore con decorrenza dal 1<sup>a</sup> gennaio 2023 e sostituisce da tale data quello attualmente vigente, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 05 di data 27/04/2022;
3. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge e subordinatamente all'acquisizione di esecutività della stessa, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n.360/98;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione al Commissario Straordinario da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Commissario Straordinario  
dr. Alberto Francini

Il Segretario comunale  
dr. Marco Galvagni

---

## **PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo telematico dal 27/04/2023 fino al 07/05/2023 ai sensi del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Il Segretario comunale  
dr. Marco Galvagni

## **ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Il Segretario comunale  
dr. Marco Galvagni